



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 103/2026 data 28/07/2026

Oggetto: FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2026

L'Organo di revisione

Premesso

- Che il dirigente del personale ha trasmesso la proposta di decreto del presidente concernente la *“determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2026”*,
-
- che Il CCNL 16.11.2022 ha previsto che le risorse destinate agli EQ siano autonomamente decise dagli enti al di fuori del Fondo risorse decentrate. Nella decisione relativa all'entità delle risorse da stanziare, gli enti devono però rispettare il limite posto dall'art. dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, complessivamente per l'ente. Inoltre, gli enti destinatari dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 e dell'art. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, potranno altresì tenere conto, nell'applicazione della disciplina sul limite, di tali più recenti disposizioni, che hanno attenuato o derogato la rigidità del limite.

Richiamato l'art. 16 C.C.N.L. 23.02.2026 e, in particolare:

- il comma 4, ai sensi del quale gli enti, nel definire i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di E.Q., devono destinare a tale voce una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento;
- il comma 6, secondo il quale le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;

Richiamato, altresì, 79 comma 6 del medesimo C.C.N.L. 16.11.2022, il quale dispone che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 103/2026 data 28/07/2026

*dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.***

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

L'art. 14 comma 1 bis del DL 25/2025 con il quale, nell'ottica di valorizzazione delle retribuzioni del comparto enti locali, è stata data la facoltà di incrementare il fondo risorse decentrate parte stabile al verificarsi di condizioni di equilibrio e sostenibilità al di fuori dei limiti di legge;

Preso atto che tale facoltà è stata esercitata determinando un incremento del fondo di € 250.000 (cfr. ns. parere n. 62 del 18/08/2025 e decreto del presidente n.85 del 6/10/2025);

Preso atto altresì che una quota parte di tale incremento è stata destinata a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di elevata qualificazione nella misura di € 18.000 esclusa da limite di spesa ex art. 23 c. 2 d. lgs.75/2017 per cui la quota rientrante nei limiti è determinata in € 214.500 come da allegato al decreto.

Vista la documentazione prodotta ;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita nel decreto in esame a cui si fa riferimento



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 103/2026 data 28/07/2026

Verificato che il fondo “de quo”, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo in esame è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2026-2028 approvato;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

Visti i contratti di lavoro in vigore che disciplinano la materia:

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

visti i pareri dei dirigenti del personale e del servizio finanziario richiamati nella proposta di decreto “de quo”

certifica

che la costituzione delle risorse da destinare al personale titolare di EQ non dirigente per l'anno 2026 (quantificato in € 232.500 nella proposta di decreto del Presidente n. 345 del 22/07/2026, è formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2026,(annualità 2026 del bilancio triennali 2026/2028 approvato)

L'organo di revisione economico-finanziaria

dott. Mario REDENTI Presidente
dott. Marco FOSSI Membro
dott.Enrico PECCHIA Membro

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale.